

Publicato il 14/10/2016

N. 04722/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04148/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4148 del 2016, proposto da:

Margherita Internicola, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Foggia, C.F. FGGFNC84E03F839S, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, alla via Vincenzo Mosca, 41;

contro

A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Sorrentino, C.F. SRRDNC64D19L259W, con il quale è domiciliata in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania, alla piazza Municipio, 64, ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

nei confronti di

Antonella Battagliese, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

delle deliberazioni dell'A.S.L. Napoli 2 Nord n. 669 del 20.7.2016 e n. 2 del 27.7.2016, con le quali è stato, rispettivamente, predisposto l'elenco dei soggetti ammessi alla selezione pubblica per la copertura a tempo determinato (8 mesi) di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, tra i quali non figura la ricorrente, e sono stati successivamente approvati i lavori della commissione esaminatrice e la relativa graduatoria con la nomina, quale vincitrice, della dr.ssa Antonella Battagliese.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Asl Napoli 2 Nord;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'eventuale accoglimento del ricorso può produrre effetti, oltre che sul vincitore della selezione (al quale è stato già notificato il gravame), anche su un numero più esteso di soggetti;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria di merito, disponendo, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla procedura, la notifica individuale del ricorso solo al secondo, terzo e quarto classificato, e la notificazione per pubblici proclami per tutti gli altri candidati inseriti in graduatoria, sussistendo i presupposti di cui all'art. 41, comma 4, c.p.a.;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. e dell'art. 151 cod. proc. civ., di dover prescrivere le seguenti modalità per la

notificazione per pubblici proclami:

- la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sia nel sito internet dell'ASL Napoli 2 Nord che in quello della Regione Campania;
- il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome della ricorrente, della denominazione dell'amministrazione intimata e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi del gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, l'indicazione del numero della presente ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.";

Ritenuto di dover precisare che:

- la notificazione individuale e per pubblici proclami deve essere eseguita, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza dagli artt. 49, comma 3, e 35 del c.p.a., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza (a cura della Segreteria della Sezione);
- entro l'ulteriore termine decadenziale di giorni 15 (quindici), decorrente dall'ultima attività compiuta (notificazione individuale o pubblicazione internet, se successiva), la parte ricorrente deve provvedere, sempre a pena di improcedibilità, al deposito presso la Segreteria della Sezione della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto inoltre necessario, ai fini del decidere, acquisire dalla resistente

A.S.L, ai sensi dell'art.64, comma 3, e 65 c.p.a., tutti i documenti riferiti alla procedura in questione, ivi comprese le domande prodotte, coi relativi allegati, dai candidati;

Ritenuto necessario invitare anche la parte ricorrente, ai sensi dell'art.64 del c.p.a., a fornire copia della propria istanza di partecipazione, coi documenti ivi allegati, così come inutilmente spedita all'A.S.L. Napoli 2 Nord, via pec, alle h. 23,54 del 5 luglio 2016;

Ritenuto di assegnare alle parti il termine di 30 giorni, dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per adempiere all'incombente istruttorio;

Ritenuto di fissare la camera di consiglio del 20 dicembre 2016 per il prosieguo del giudizio cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

ordina alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei modi e tempi di cui in motivazione;

ordina alla ricorrente e all'A.S.L. resistente gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

fissa la camera di consiglio del 20 dicembre 2016 per il prosieguo del giudizio cautelare.

Manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Pierluigi Russo

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO